

Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

Provincia di Torino

Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento:

- ♦ *E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta dell' 11.02.2000 con atto n° 12.*
- ♦ *E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15.02.2000 al 1.03.2000.*
- ♦ *E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni nella seduta del 23.02.2000 n° 287.*
- ♦ *E' stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 9.03.2000 al 24.03.2000 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;*
- ♦ *E' entrato in vigore il 25.03.2000.*

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

1. per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
2. per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
3. per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private;
4. per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di suolo pubblico, in quanto non vi provvedono le leggi od i regolamenti generali;
5. per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
6. per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedono le leggi od i regolamenti generali;
7. per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buono stato delle strade;
8. circa i tempi ed i modi da osservarsi per le distribuzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
9. per regolare l'esercizio della pastorizie e dell'industria del latte.

Art. 2

Scopi del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, le colture agrarie nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia urbana e rurale.

Art. 4

Incaricati della vigilanza

Il servizio di Polizia rurale è diretto dal Sindaco o un Assessore delegato a mezzo dei funzionari dell'ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato degli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura penale.

Art. 5

Agenti giurati di società private

Gli agenti giurati delle società agrarie private, legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia rurale.

Art. 6

Operazioni di Polizia giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di Polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commentarlo e tutto quanto può costituire prova del reato.

Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Art. 7

Ordinanze sindacali

Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 153 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n° 148, gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta il potere di emettere ordinanze ai sensi degli artt. 76 e 378 della Legge 20.3.1865 n° 2248.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I

Comunioni dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri - Norme sugli allevamenti apistici

Art. 8

Comunioni generali dei pascoli

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni “generali dei pascoli su beni privati”.

Art. 9

Divieto di pascolo su terreno privato

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario e/o il conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell’anno in conformità a quanto stabilito dalle norme del Codice Penale a difesa della proprietà privata.

A meno che il proprietario e/o il conduttore del fondo, od un suo delegato rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 10

Divieto di pascolo su terreno demaniale

Il pascolo del bestiame di qualunque specie su beni demaniali statali e comunali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco e dell’Amministrazione interessata.

Per i terreni comunali, il proprietario del bestiame deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito dalla giunta Comunale.

Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare su terreno demaniale e/o comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ed al totale risarcimento dei danni.

E’ vietato altresì condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 11

Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade di uso pubblico, ovvero in altro luogo vietato, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per sciami di api le disposizioni dell’art. 924 del Codice Civile e fatta salva l’adozione delle misure di spettanza dell’Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall’Ente o dai privati cui il fondo appartiene.

Art. 12

Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare, e mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro, o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 13

Pascolo notturno

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 14

Custodia degli animali pascolanti

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi e molestie ai passanti. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 15

Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

Art. 16

Spostamenti di greggi e mandrie

Le transumanze di greggi e mandrie devono essere comunicata al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al loro ingresso nel territorio comunale.

In tale comunicazione dovrà essere indicato il recapito a cui verrà inviato l'eventuale diniego di autorizzazione che il Sindaco potrà adottare per motivi di ordine sanitario.

Sono fatti salvi e non richiedono preventiva autorizzazione gli spostamenti rientranti nel normale svolgimento dell'attività di allevamento.

Coloro che dovranno transitare sul territorio con bestiame, non potranno (salvo autorizzazione comunale), deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali pascolare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Il conduttori di bestiame dovranno mantenere nelle condizioni originarie il sedime stradale, provvedendo alla sua pulizia ed ad un suo eventuale ripristino.

Art. 17

Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica

E' vietato, secondo quanto disposto dall'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in condizioni tale da recar loro sofferenza.

E' vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 18

Osservanza delle leggi

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del Comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26.02.28, n° 332.

In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 19

Furti campestri

Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 20

Allevamenti apistici, norme e distanze di sicurezza.

Gli apiari dovranno essere collocati:

- ♦ a non meno di 5 metri dalle strade di pubblico transito anche se queste sono private;
- ♦ a non meno di 3 metri dai confini della altrui proprietà, elevabile fino ad un minimo di 20 metri nel caso in cui il confine corrisponda ad un muro di abitazione.

In qualsiasi caso la distanza da muri di abitazioni non dovrà essere inferiore a metri 20.

E' fatto obbligo di posizionare gli alveari con le entrate in direzione opposta alle abitazioni.

In caso di accordo anche verbale tra le parti interessate, le distanze succitate potranno essere modificate, ma sempre in maniera tale da non provocare danni ad altre persone.

Art. 21

Sciami di api

Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma dovrà indennizzare il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro 2 giorni o ha cessato durante 2 giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 22

Materiale infetto

E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia ed abbandonare alveari o apiari anche non infetti alla noncuranza.

In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario degli stessi non sia individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art. 23

Trattamenti antiparassitari in fioritura

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, i trattamenti antiparassitari sulle colture agrarie con fitofarmaci tossici alle api stesse, dovranno essere vietati durante il periodo di fioritura delle piante.

Nel caso di controversie tra le parti, i pubblici ufficiali competenti dirimeranno la casistica, ferme restando le disposizioni di legge.

Art. 24

Denuncia degli alveari

I proprietari non residenti nel Comune, di alveari siti nello stesso, dovranno, nel periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno, comunicare alle autorità comunali il numero di alveari, la località in cui si trovano e il tipo la modalità di conduzione dell'apiario (stanziale o nomade).

La denuncia al Comune avrà cadenza triennale nel caso in cui non siano avvenute modificazioni di consistenza superiori al 20% nel numero di alveari allevati o non vi siano differenti ubicazioni degli apiari.

Art. 25

Custodia degli animali di bassa corte

I possessori di pollame e volatili di ogni genere, conigli ovvero altri animali da cortile sono tenuti ad impedire l'introduzione degli stessi nei fondi altrui.

CAPO II

Piantamento e distanza di alberi dai confini e dai corsi d'acqua irrigua - cani da guardia - Passaggi nelle proprietà private.

Art. 26

Divieto d'ingresso ai fondi altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dai recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

E' parimenti vietato accedere a transitare nei fondi altrui incolti, laddove non esistono apparenti servitù di passaggio, salvo che si tratti di inseguire sciami d'api ed animali sfuggiti al proprietario.

L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari privati ai conduttori o alla Pubblica Amministrazione proprietaria per una eventuale richiesta di risarcimento danni.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario e/o del conduttore, i quali, comunque devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibili ai beni ed alle colture.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta di prodotti fungini.

Art. 27

Nozioni

In relazione alla disciplina delle distanze dei piantamenti, si considerano alberi d'alto fusto quelli il cui fusto sorge ad altezza notevole, come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, i frassini e simili. Sono invece considerati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde naturalmente in rami. Sono altresì considerati cedui le gaggie, acacie, robinie, ontani (verne), salici.

Rispetto alla disciplina delle distanze, la distinzione tra alberi d'alto fusto e quelli di non alto fusto e cedui avviene considerando l'essenza della pianta, e non il modo in cui questa è, oppure sarà tenuta e regolata.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina o avvenne la nascita.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli alberi che nascono o si piantano nei boschi spontanei pubblici.

Art. 28

Piantamento di alberi ad alto fusto presso i confini

Per tutto il territorio oggetto del presente Regolamento, il piantamento di alberi ad alto fusto presso il confine della proprietà deve osservare la distanza di metri 10 dal confine stesso, se siti vicino a terreni coltivati (prati, campi, ecc...), di metri 20 se siti vicino a sedi di fabbricati o lungo le strade statali, provinciali site nel centro abitato, di metri 10 dalle strade comunali nel centro abitato e di metri 5 dalle strade comunali rurali e vicinali gravati da servitù pubbliche.

Per i piantamenti in zone boschive si osservano le distanze stabilite dagli artt. 892 ed 896 del Codice Civile.

Per i piantamenti di alberi a non alto fusto che si recidono periodicamente vicino al ceppo, si osserva la distanza di metri 3.

Per i piantamenti di siepi, piante arbustive e piante da frutto di altezza non maggiore a metri 2,5 la distanza da osservare è di metri 1.

Nei terreni rientranti nelle aree golenali dei fiumi attraversanti il Comune è vietata la costruzione di qualsiasi tipo di fabbricato e le distanze di impiantumazione dai confini delle proprietà contermini è ridotta a metri 4 sia per alberi ad alto fusto che per i pioppi.

Art. 29

Distanze degli alberi dagli argini dei canali e delle rogge.

Le impiantumazioni vicino agli argini dei fiumi, torrenti, dei canali e delle rogge e rii a corso perenne non sono permesse con alberi ad alto fusto e le piante ivi dimorate andranno periodicamente recise vicino al ceppo.

Per piantamenti a filare unico da porsi lungo gli argini di fiumi e torrenti, ripe di canali e rii a corso perenne, si deve osservare una distanza di metri 5 dalla sponda.

In ogni caso queste impiantumazioni dovranno essere mantenute in maniera tale da non limitare lo scorrimento dell'acqua irrigua e non impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi stessi con mezzi meccanici e non.

E' inoltre vietata l'impiantumazione sull'argine confinante con strade vicinali e/o comunali.

Art. 30

Distanze dei piantamenti dai confini - eccezioni

La piantagione di alberi di alto fusto può avvenire alla distanza di metri 3 dai confini con i fondi boschivi, mentre gli alberi da ceduo devono rispettare metri 1,50 salvo accordi scritti tra i confinanti.

Per i vivai di piante ad alto fusto, vanno osservate le seguenti distanze dai confinanti:

vivai da conservarsi fino a due anni metri 2.00

vivai da conservarsi fino a tre anni metri 3.00

Periodicamente con ordinanza del Sindaco i privati dovranno tagliare gli alberi lungo le strade pubbliche e lungo i canali irrigui comunali e privati.

Qualora il piantamento riguardi alberi d'alto fusto ornamentali in parchi, giardini e cortili, siano essi privati o pubblici, la distanza dai confini non deve essere inferiore a metri 3.

E' facoltà degli enti proprietari delle strade predette far eseguire lateralmente alla medesima, il piantamento di alberi ornamentali a distanze inferiori a metri 20. A tale riguardo, per le strade vicinali i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal Comune.

Le colture a mais devono distare metri 2.00 dai fabbricati di qualsiasi genere e loro pertinenze, manufatti vari e recinzioni; dovranno distare metri 1.00 da strade private e pubbliche di qualsiasi genere ed ampiezza.

Art. 31

Termini per l'abbattimento delle piante d'alto fusto

I pioppi ed altre piante di alto fusto piantate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme possono essere mantenuti fino alla maturazione economica e comunque non oltre la circonferenza di cm. 120 (centoventi) misurati all'altezza di cm. 130 (centotrenta) da terra.

Quelli piantati dopo saranno ritenuti maturi al compimento del 15° anno di età.

Per le piante da ceduo che non siano state tagliate da più di 10 anni o che comunque abbiano superato metri 1.30 di altezza, anche solo su alcuni fusti, la circonferenza di cm. 30, valgono gli obblighi delle piante di alto fusto.

Art. 32

Accordi tra confinanti in deroga alla disciplina dei piantamenti.

Ai conduttori di fondi confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo, per l'abbattimento dei pioppi, termini diversi da quelli indicati al precedente art. 31.

E' altresì facoltà dei conduttori confinanti stabilire di comune accordo distanze dei piantamenti diverse da quelle previste dai precedenti artt. 28, 29, e 30 fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche, vicinali e salvo eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici, in leggi o regolamenti.

Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati con il consenso, espresso, dei proprietari dei fondi interessati.

Art. 33

Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici o di luoghi da vigilare siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano per strada.

CAPO III

Manutenzione di fossi, canali ed altre opere

Art. 34

Ambito di applicazione

Con il presente titolo si dettano disposizioni relative al mantenimento del buon regime delle acque pubbliche di scolo e di irrigazione, e alla manutenzione di corsi d'acqua minori diversi fiumi e torrenti, quali fossati, rivi e colatoi. Le acque pubbliche del Demanio statale e regionale sono invece di competenza del Magistrato del Po e del Genio civile.

Art. 35

Manutenzione della rete di scolo

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade purchè questi non siano di uso esclusivo dei Consorzi Irrigui o di altri proprietari.

Essi sono perciò tenuti:

- ♦ a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- ♦ a mantenere i fossi ed i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa impedire il regolare flusso delle acque;
- ♦ a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste siano state modificate;
- ♦ a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero flusso delle acque;
- ♦ a pulire gli imbocchi intubati;
- ♦ a mantenere i canali o i fossi a monte, che convogliano e convogliavano le acque nel canale a valle.

Art. 36

Impaludamento dei terreni

E' fatto obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

Art. 37

Manutenzione di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza e al rispetto delle norme di cui all'art. 36, punti 1 e 4 i frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed in caso di inadempienza in via surrogativa, a provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa. Qualora l'incuria ed eventuali modificazioni delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l'ampiezza e la profondità originarie necessarie al libero flusso delle acque, mediante

ordinaria manutenzione. Nel caso l'acqua confluita fosse maggiore rispetto ai consueti moduli irrigui, i fossi dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

Ogni intervento che abbia come scopo la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del corso d'acqua irrigua, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Distretto e/o dal Consorzio Irriguo competente.

Art. 38

Mancata manutenzione dei fossi.

In caso di trascuranza o di inadempienza persistente del conduttore e/o del proprietario e/o del Consorzio Irriguo competente nel termine prescrittogli dal Comune a quanto disposto dagli artt. 35, 36, 37 e 38 del presente Regolamento, l'amministrazione Comunale, previa formale diffida e con assegnazione di termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le contravvenzioni accertate.

CAPO IV

Spigolatura ed atti consimili

Art. 39

Divieto di spigolatura

Senza il consenso del conduttore è vietato spigolare, nonché compiere atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il conduttore del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 40

Frutti di piante sul confine

I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

CAPO V

Strade comunali e vicinali

Art. 41

Rinvio

La materia trova disciplina nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42

Accessi su strade comunali e divieto di alterazione

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione depositi, ingombri od escavo, anche temporaneo sul suolo appartenente alle strade pubbliche nonché sulle strade vicinali e consorziali di uso pubblico in modo da pregiudicarne sia pur temporaneamente la libera transitabilità o da alterarne le dimensioni, la forma e l'uso; l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Qualora venga concesso di creare nuovo accesso al fondo privato dalla strada comunale, dovrà essere cura del proprietario e/o del conduttore del fondo intubare il tratto di fosso.

I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a:

non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da creare danni o situazioni di pericolo;

evitare che il materiale ghiaioso delle strade private unitamente al terriccio possa invadere il sedime stradale comunale;

Predisporre e/o installare là dove si rendesse necessario, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare flusso nei canali di scolo;

Per le strade vicinali e interpoderali le licenze per qualsiasi tipo di opere verranno rilasciate a titolo precario e saranno sempre revocabili da parte del Comune.

Art. 43

Aratura terreni adiacenti strade

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

In particolare le lavorazioni meccanico - agricole dovranno arrestarsi ad almeno 1 metro dal ciglio stradale e l'ultimo solco non potrà essere fresato là dove non esista o non è mai esistito un fosso, per far sì che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare l'eventuale acqua di scolo del campo in zone non pericolose e dannose per le strade comunali.

Al contrario, là dove esisteva un fosso e le successive arature e/o fresature lo hanno riempito, sarà fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore dei ripristino, previo accertamento ed invito all'esecuzione da parte del Comune.

Qualora questi disattendono l'invito, il Comune sarà autorizzato ad eseguire le opere e ad addebitarne a loro i costi.

Art. 44

Obblighi dei frontisti di strade

E' proibito deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da dette strade, per tutto il tratto corrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolari o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 45

Potatura delle siepi e degli alberi lungo le strade

I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada comunale o esistenti da lunga data, comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità in quanto ne impediscono la visibilità o la sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti dovranno elevarsi ad altezza massima stabilita dal Codice della Strada.

Art. 46

Trasporti di letame, liquami, terra ed altri detriti

Nel trasporto di letame, liquami, pollina, terra ed altri detriti, è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni capaci di servire allo scopo, senza dare luogo a spandimenti lungo il percorso.

E' vietato il trasporto del letame, pollina e liquami vari dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nei centri abitati del Comune.

Sarà cura del trasportante provvedere alle eventuali perdite di tali prodotti evitando così l'insudiciamento del sedime stradale.

Art. 47

Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 48

Gronde

Le acque piovane derivanti dalle discese dei tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in un fosso comunale e non scaricate direttamente nella carreggiata stradale.

Art. 49

Conservazione delle strade

La materia è compiutamente disciplinata dal Codice della strada (T.U. 8.12.33 n° 1740 per la parte rimasta in vigore e D.Lgs. n° 285 del 30.4.92 e D.P.R. n° 495 del 16.12.92 e s.m. e i.)

CAPO VI

Spargimento e scarico liquami zootecnici - Malattie e vendita delle piante e trattamenti fitosanitari - disciplina e limitazioni a colture ed allevamento - Concimaie e silos per insilati - Scarichi di immondizie

Art. 50

Spargimento e scarico zootecnici

Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari a distanza inferiore di 50 metri dalle abitazioni è vietato dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Lo spargimento dei liquami inoltre deve essere immediatamente seguito, (compatibilmente con le possibilità dell'addetto a tale operazione), dal loro interrimento.

E' vietato lo scarico dei liquami derivanti dalla stalla, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.

Detti liquami dovranno essere raccolti in appositi pozzi a tenuta stagna.

Art. 51

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante.

Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame particolarmente dannosi e pericolosi per le piante, l'Autorità comunale impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931 n° 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

Salvo le disposizioni contenute in tale legge e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12.10.1933 n° 1700 e modificato con R.D. 2.12.1937 n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco, al Servizio Sperimentale e Lotta Fitosanitaria della Regione ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti. Tale denuncia potrà essere fatta anche per tramite il Sindaco del Comune.

Art. 52

Piante esposte all'infestazione e divieto di trasporto

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolosi, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove piante o parti delle piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 53

Misure contro la propagazione delle piralide del mais

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 30 marzo dell'anno successivo alla raccolta, salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

Art. 54

Misure generali contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe

Onde evitare il danneggiamento alle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe o altro, i proprietari o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo sono obbligati alla pulizia meccanica dei terreni da effettuarsi almeno 2 volte l'anno mediante discatura e/o fresatura.

Il mancato adempimento di tali operazioni comporterà l'immediata sanzione da parte delle Autorità competenti.

Art. 55

Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni e fondi confinanti

L'irrorazione di diserbanti, di pesticidi e di antiparassitari, praticata con pompe meccaniche su terreni a seminativi, non può avvenire ad una distanza inferiore a metri 15 da confini di orti, giardini, cortili e abitazioni, ad eccezione dell'utilizzo di mezzi omologati per l'irrorazione a distanze inferiori a metri 15.

Nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di orti, l'operatore dovrà preventivamente informare almeno 5 giorni prima, il proprietario od il conduttore dell'orto e utilizzare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi altre colture.

E' inoltre sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento.

Art. 56

Distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura

La materia trova compiuta disciplina nel T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n° 1265, nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10.6.1955 n° 854, nella Legge 23.12.1978 n° 833 e s.m. e i.

Art. 57

Disciplina e limitazioni alle colture ed agli allevamenti.

Ciascun proprietario di terreni e fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per la comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti, sempreché non violino le leggi igienico-sanitarie

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 58

Concimaie e letamai

Le concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a metri 50 dalle abitazioni di terzi e dovranno essere costruite compatibilmente con le norme dettate dagli Uffici competenti, dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio Comunale.

L'asportazione del letame da concimaie poste a distanze inferiori alla succitata è prevista con cadenza giornaliera, periodo che verrà prorogato fino ad un massimo di 3 giorni in caso di impedimenti dimostrabili e verificabili dalle autorità comunali.

Art. 59
Silos per insilati

I silos per insilati dovranno essere collocati a distanze non inferiori a metri 25 dalle abitazioni di terzi.

Art. 60
Divieto di vendita ambulante di piante e semi

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

Art. 61
Scarichi di rifiuti

E' vietato scaricare rifiuti di qualsiasi tipo e/o materiali inerti, nei campi, lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, campestri, sulle sponde dei canali e nei fossi irrigui.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a £. 200.000 e non superiore a £. 1.000.000

CAPO VII

Pastorizia ed industria del latte

Art. 62

Rinvio

La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO VIII

Prevenzione e spegnimento degli incendi - Depositi di materie esplosive ed infiammabili

Art. 63

Divieto di appiccare fuoco

Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono normate dagli artt. 9 e 10 della L.R. 10.11.1982 n° 32. In ogni caso, il fuoco deve sempre essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Art. 64

Spegnimento degli incendi

In caso d'incendio, gli agenti della Polizia Rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la legge 1° marzo 1975 n° 47 per la difesa dei boschi dagli incendi e la Legge 4.8.1984 n° 424

Art. 65

Depositi di materie esplosive ed infiammabili

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n° 773, del regolamento approvato con R.D. 6.5.1940 n° 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministro dell'Interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934 n° 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24.6.1937 n° 145) contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 67

Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento ove non diversamente punite dal Codice Penale o da Leggi o Regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 689 del 24.11.1981.

Le somme da pagarsi a titolo di oblazione ove ammesse, entro 60 giorni dalla contestazione e dalla notifica dell'illecito, sono elencate nella tabella "Allegato A" al presente Regolamento.

Art. 68

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciate da detta affissione.

Art. 69

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 70

Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato da presente Regolamento si applicano gli usi e le consuetudini locali.

Regolamento di Polizia Rurale - Indice generale

art.	oggetto	art.	oggetto
	TITOLO PRIMO	19	Furti campestri
	Disposizioni generali	20	Allevamenti apistici, norme e distanze di sicurezza
1	Oggetto del Regolamento	21	Sciame di api
2	Scopi del Regolamento	22	Materiale infetto
3	Ambito di applicazione	23	Trattamenti antiparassitari in fioritura
4	Incarichi della vigilanza	24	Denuncia degli alveari
5	Agenti giurati di società private	25	Custodia degli animali di bassa corte
6	Operazioni di Polizia giuridica		CAPO II - Piantamento e distanza di alberi dai confini e dai corsi d'acqua irrigua - Cani da guardia - Passaggi nelle proprietà private
7	Ordinanze sindacali		
	TITOLO SECONDO	26	Divieto d'ingresso ai fondi altrui
	Disposizioni particolari	27	Nozioni
	CAPO I - Comunione dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri - Norme sugli allevamenti apistici	28	Piantamento di alberi ad alto fusto presso i confini
		29	Distanze degli alberi degli argini dei canali e delle rogge
8	Comunioni generali dei pascoli	30	Distanze dei piantamenti dai confini - eccezioni
9	Divieto di pascolo su terreno privato	31	Termini per l'abbattimento delle piante d'alto fusto
10	Divieto di pascolo su terreno demaniale	32	Accordi tra confinanti in deroga alla disciplina dei piantamenti
11	Pascolo abusivo	33	Cani da guardia
12	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli		CAPO III - Manutenzione di fossi, canali ed altre opere
13	Pascolo notturno	34	
14	Custodia degli animali pascolanti	35	Manutenzione della rete di scolo
15	Passaggio nei fondi altrui con il bestiame	36	Impaludamento dei terreni
16	Spostamenti di greggi e mandrie	37	Manutenzione di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione
17	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica	38	Mancata manutenzione dei fossi.

18	Osservanza delle legGi		
art.	oggetto	art.	oggetto
	<i>CAPO IV - Spigolatura ed atti consimili</i>	54	Misure generali contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe
39	Divieto di spigolatura	55	Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni e fondi confinanti
40	Frutti di piante sul confine	56	Distruzione degli animali. Degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura
	<i>CAPO V - Strade comunali e vicinali</i>	57	Disciplina e limitazioni alle colture ed agli allevamenti
41	Rinvio	58	Concimaie e letamai
42	Accessi su strade comunali e divieto di alterazione	59	Silos per insilati
43	Aratura terreni adiacenti strade	60	Divieto di vendita ambulante di piante e semi
44	Obblighi dei frontisti di strade	61	Scarichi di rifiuti
45	Potatura delle siepi e degli alberi lungo le strade		<i>CAPO VII - Pastorizia ed industria del latte</i>
46	Trasporti di letame, liquami, terra ed altri detriti	62	Rinvio
47	Abbattimento di piante lungo le strade		<i>CAPO VIII - Prevenzione e spegnimento degli incendi - Depositi di materie esplodenti ed infiammabili</i>
48	Gronde	63	Divieto di appiccare fuoco
49	Conservazione delle strade	64	Spegnimento degli incendi
	<i>CAPO VI - Spargimento e scarico liquami zootecnici - Malattie e vendita delle piante e trattamenti fitosanitari e limitazioni a colture allevamento - Concimaie e silos per insilati - Scarichi di immondizie</i>	65	Depositi di materie esplodenti ed infiammabili
			TITOLO TERZO Disposizioni finali
		66	Norme abrogate
50	Spargimento e scarico zootecnici	67	Sanzioni
51	Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante	68	Entrata in vigore del presente Regolamento
52	Piante esposte all'infestazione e divieto di trasporto	69	Pubblicità del Regolamento
53	Misure contro la propagazione delle piralide del mais	70	Usi e consuetudini